DXLV. SEDUTA

VENERDÌ 1° DICEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDI

del Presidente BONOMI

E INDI

del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Autorizzazioni a procedere in giudizio (Seguito della discussione di domande):

PERSICO, *relatore* . . *Pag.* 21263, 21264, 21265
NOBILI, *relatore* 21264
BOERI, *relatore* 21264
AZARA, *relatore* 21264, 21265

Commissione speciale (Variazione nella composizione) 21234

Congedi 21234

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissione permanente) . . 21263

(Trasmissione) 21234

Disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (1290) (Seguito della discussione):

BRAITENBERG 21235, 21256, 21257
MOTT, *relatore* . . . . . 21235, *passim* 21261
RUGGERI 21236, 21237, 21246, 21251
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 21237, *passim* 21261
GHIDETTI 21238
DE GASPERIS 21241
RICCIO . . . . . *Pag.* 21243, 21245
CANALETTI GAUDENTI 21245, 21248, 21254
TONELLO 21246
CARELLI 21248, 21251, 21254
PARATORE 21251
LANZETTA 21251
DE LUCA 21251, 21253
GRISOLIA 21252
ARMATO 21254
GIACOMETTI 21256
NOBILI 21258, 21260
BOSCO 21261

Giunta delle elezioni (Doc. CV) (Rinvio della discussione sulla comunicazione):

MERLIN Umberto 21234
AZARA 21234

Interpellanza (Annunzio) 21265

Interrogazioni (Annunzio) 21266

Nomina di senatori a vita (Annunzio) 21253

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 21262, 21263
DE PIETRO 21263

Sul processo verbale:

VENDITTI 21234

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

MERLIN ANGELINA, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Per ragioni di salute non potei essere presente alla votazione sulla procedura di urgenza richiesta dal Governo per il disegno di legge sulla repressione dell'attività neofascista. Dichiaro quindi che se fossi stato presente avrei votato contro la richiesta della procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Farioli per giorni 3, Lazzaro per giorni 1, Monaldi per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Sistemazione di circoscrizioni territoriali di confine in provincia di Gorizia » (1397);

« Spese di manutenzione, rinnovamento ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo » (1398);

« Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile » (1399);

« Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (1400), d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri;

« Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1401), d'iniziativa del deputato Ferrario Celestino.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Variazione nella composizione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, il senatore Tessitori entra a far parte della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente in sostituzione del senatore Zoli, dimissionario.

Rinvio della discussione sulla comunicazione della Giunta delle elezioni circa i limiti della sua competenza (Doc. CV).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla comunicazione della Giunta delle elezioni circa i limiti della sua competenza.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Mi ero iscritto a parlare su questo argomento: avendo però saputo che il nostro collega, onorevole Orlando, desiderava di partecipare alla discussione, mentre ora ne è impedito essendo lievemente indisposto, mi onoro di chiedere al Senato il rinvio della discussione sulla comunicazione della Giunta delle elezioni circa i limiti della sua competenza, ad una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore Azara, Presidente della Giunta delle elezioni, di esprimere il parere della Giunta stessa sulla proposta di rinvio.

AZARA. La Giunta, udito il motivo per il quale è stato chiesto il rinvio, non si oppone alla proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testè formulata dal senatore Merlin Umberto, di rinviare ad altra seduta la discussione sulla comunicazione della Giunta sulle elezioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (1290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate ».

Ricordo che in una precedente seduta sono stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 4, di cui do lettura:

Art. 4.

L'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è sorto il rapporto o si è verificato il fatto che dà luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale.

All'accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equità ed in base ai criteri di massima indicati nell'articolo 2 nonchè alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvederà:

entro il limite di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera *e*), l'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione si è verificato il fatto;

oltre il limite di due milioni: il Ministero del tesoro il quale dovrà sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 7, quando l'indennizzo richiesto superi l'importo di 50 milioni di lire.

Al primo comma non sono stati proposti emendamenti.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Propongo di costituire la parola « giurisdizione » con l'altra « circoscrizione », che è più appropriata.

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. La Commissione fa propria la proposta di modificazione del senatore Braitenberg.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 con l'emendamento proposto dal senatore Braitenberg e fatto proprio dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente nuovo testo del secondo comma:

« All'accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equità ed in base ai criteri indicati nell'articolo 2, nonchè alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvederà:

entro i limiti di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera *e*), l'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si è verificato il fatto;

oltre questi limiti, il Ministro del tesoro, che dovrà sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 7 ».

Al primo capoverso di questo nuovo testo i senatori Ghidetti, Longoni, Ricci Mosè, Farioli, Saggioro e Benedetti Luigi hanno proposto di aggiungere, dopo le parole « si è verificato il fatto », le altre « salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo ». Tale emendamento è in relazione al comma aggiuntivo presentato, appunto come ultimo comma, dagli stessi senatori.

I senatori Ruggeri, Giacometti, Boccassi, Lanzetta, Locatelli e Palermo hanno proposto di sostituire alla dizione del secondo capoverso dello stesso secondo comma la seguente:

« oltre questo limite, e quando l'indennizzo richiesto non superi l'importo di lire trenta milioni, appositi Comitati regionali composti da un magistrato di grado 5°, Presidente, da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, dall'Intendente di finanza del capoluogo di Regione, dal Capo dell'Ufficio erariale del capo-

luogo di Regione e da un rappresentante dei danneggiati;

oltre il limite di 30 milioni il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 8 ».

Naturalmente, se quest'emendamento fosse approvato, la parola « provvederà », con cui termina la prima parte del secondo comma, dovrebbe essere modificata nell'altra « provvederanno ».

I senatori Ghidetti, Longoni, Ricci Mosè, Farioli, Saggioro e Benedetti Luigi hanno invece proposto di sostituire la dizione del secondo capoverso del comma in discussione con la seguente:

« oltre tali limiti e fino a lire 50 milioni il Ministero del tesoro, a mezzo di un Comitato composto dal direttore dell'Ufficio requisizione, da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio o dell'agricoltura a seconda della categoria interessata e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato:

oltre il limite di 50 milioni il Ministero del tesoro, il quale dovrà sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 7 ».

RUGGERI. Onorevoli colleghi, quando si tratta di concessioni governative, non c'è dubbio che ormai si è adottata la prassi delle Commissioni, anzichè affidare il compito alla burocrazia nelle diverse istanze. Del resto, persino nelle pensioni di guerra, vi sono i Comitati di liquidazione. Queste liquidazioni vengono demandate ad una Commissione. Ora, quando il fenomeno è massimo, e qui si tratta di circa 200 mila pratiche (stando alle parole dell'onorevole Avanzini) non è possibile accettare la proposta di una sola Commissione che dovrebbe filtrare tutte queste pratiche. Non so quante ne potranno essere decise in tal modo. Non si può accettare questa formula perchè la nostra preoccupazione è appunto quella che tutte queste pratiche, poste in mano ad una Commissione centrale non saranno in definitiva nè giudicate nè liquidate, se non in misura limitatissima. Ed avverrà anche per questo quello che sta avvenendo per le pensioni di guerra e magari noi senatori saremo sollecitati anche per queste pratiche.

Proponiamo dunque, del resto come è stato fatto per altre singole amministrazioni, per esempio per i Lavori pubblici, la costituzione di Comitati regionali in sede giurisdizionale. Comitati composti di funzionari: un presidente giudice e altri funzionari dell'Intendenza di finanza e dell'Ufficio tecnico erariale. Proponiamo, infine, anche un rappresentante della categoria dei danneggiati. Penso che così facendo si soddisfa all'esigenza della rapidità, necessaria se si considera che siamo a cinque anni dall'inizio di questo lavoro ed abbiamo ancora centinaia di migliaia di pratiche da esaminare e da liquidare. Dobbiamo quindi soddisfare quei cittadini che aspettano questi pochi danari, che sono molto meno di quello che in fondo spetterebbe loro.

La proposta di limitare la competenza dei Comitati regionali a trenta milioni ci è stata suggerita da quel che viene oggi fatto nell'altra Amministrazione dei lavori pubblici. È noto che fino a trenta milioni il Provveditorato alle opere pubbliche può decidere lavori, tramite il Comitato regionale, che vengono appaltati per conto dello Stato. Siamo d'accordo che oltre i trenta milioni non occorra l'intervento in sede giurisdizionale del Comitato, ma soltanto il parere di altra Commissione centrale, mentre la liquidazione verrebbe fatta dal Ministro. Sono pratiche di una certa rilevanza, pratiche evidenti, ed anche limitate nel numero, e quindi le ingiustizie possono essere meno gravi. Riteniamo di portare un contributo alla snellezza di tutto questo meccanismo ed anche di affermare un concetto di democratizzazione e di decentramento della burocrazia dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott, per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. Con questo articolo 4 siamo giunti al primo scoglio della legge, che destò anche in sede referente lunghe discussioni, pur essendo in sè stesso un problema relativamente marginale. Si tratta di fissare a chi spetti la competenza di accertare i titoli per l'indennizzo, di determinare la misura di questo indennizzo e di liquidarlo. La Commissione nella sua maggioranza, variando parzialmente la primitiva proposta, ha presentato una dizione nuova del primo comma, alla quale spero aderiscano anche i presentatori dell'emendamento Ghidetti, Lon-

goni, Ricci Mosè ed altri, perchè sostanzialmente vicina al concetto da loro propugnato.

I senatori Ruggeri, Giacometti ed altri invece presentarono un emendamento che dà la competenza ai comitati regionali di trattare le pratiche non oltre i trenta milioni. Al di sopra e al di sotto di tale importo vi è identità con la formula presentata dalla Commissione. La maggioranza della Commissione rileva in via pregiudiziale l'inopportunità che faccia parte del Comitato il capo dell'Ufficio erariale, che già dette il suo parere, ed un rappresentante dei danneggiati, trattandosi di risolvere singoli casi, non più di difendere un interesse generale della categoria. Ma, venendo alla sostanza, mi sia permesso di richiamare l'attenzione sul primo comma dell'articolo 4 che abbiamo testè approvato. Esso dice: « L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o si è verificato il fatto che dà luogo alla richiesta di indennizzo, compie l'istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale ». Ciò significa che gli eventuali vantaggi, sperati dalla liquidazione degli indennizzi fatta in periferia, sono già scontati dal fatto che tutte le pratiche vengono istruite sul posto e dalla considerazione che questa istruttoria è la base della liquidazione, da chiunque venga eseguita. Vi è da aggiungere ancora che viene naturalmente seguita la prassi di chiedere informazioni alla polizia tributaria locale, specie in casi in cui non vi sia una dimostrazione certa, assoluta della consistenza del titolo. Riassumendo i vantaggi e gli inconvenienti della proposta, la maggioranza della Commissione ritiene che questi ultimi siano maggiori; infatti alla possibilità di un maggiore snellimento del servizio e alla migliore conoscenza dei singoli casi, stanno di fronte la maggiore possibilità di pressioni locali, la maggiore spesa, la possibilità di vedere usati criteri difformi, maggiore ritardo di decisione su questioni generali, risolvibili solo dalla Commissione centrale, e infine l'inconveniente di dover smistare le pratiche attualmente al centro; a meno di non volere introdurre in proposito una norma transitoria. Sa poi, onorevole Ruggeri, quali sarebbero le difficoltà per stabilire la sede della Regione! La maggioranza della Commissione prega quindi che sia votato il testo da essa proposto, dato anche che fu ridotto di numero il pletorico comitato, che potrà quindi lavorare e funzionare con molta maggiore rapidità.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ruggeri se insiste nel suo emendamento.

RUGGERI. Insisto nell'emendamento. Poichè però il relatore ha fatto presente che della Commissione sarebbe opportuno non facessero parte il capo dell'Ufficio tecnico erariale e il rappresentante dei danneggiati, non ho difficoltà a ridurre la Commissione stessa a tre membri, per la maggiore agilità e il minore costo del servizio. Vorrei sentire a questo proposito il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. Gli argomenti generali già esposti, che dimostrano le ragioni per cui siamo contrari all'accettazione di questo emendamento non sono infirmati, anche se la Commissione viene ridotta nel numero dei suoi componenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento proposto dal senatore Ruggeri imporrebbe come prima cosa l'istituzione di nuovi uffici regionali; quindi un'attrezzatura che come conseguenza porterebbe una evidente perdita di tempo. Si pone poi il quesito di tutte le pratiche da smistare; le pratiche si trovano già presso l'ufficio centrale: bisognerebbe smistarle a tutti gli uffici periferici con altra perdita di tempo. Altro problema: quale l'ufficio che provvederà ai pagamenti? Perchè tesorerie regionali oggi non esistono. Pertanto bisognerebbe ricorrere al sistema degli accreditamenti alle singole tesorerie provinciali. Si aggiunga qualche osservazione rispetto alla composizione del comitato regionale come proposta. L'Intendenza di finanza! Pensiamo un po' però a questi Intendenti di finanza che giorno per giorno si trovano gravati da nuove attribuzioni. L'Intendente di finanza si troverà gravato ancora da altre attribuzioni, quando entrerà in vigore la nuova legge sulla perequazione tributaria.

Anche per la prossima legge per i danni di guerra l'Intendente di finanza si troverà, se-

condo il progetto, a presiedere la Commissione provinciale. Una serie di attribuzioni quindi che finirebbero per esaurire completamente la attività dell'Intendente di finanza o per lo meno a distrarlo quasi completamente dalla sua principale funzione.

Aggiungiamo che l'Intendente di finanza è quello che, secondo la prima parte dell'articolo 4, procede all'istruttoria della pratica. Ci troveremmo quindi nella situazione che l'istruttore diventerebbe giudice nella pratica che ha istruito. Il Capo dell'Ufficio tecnico erariale, secondo l'articolo 4, procede alla valutazione del danno e quindi si troverebbe pure a giudicare sulla sua valutazione. Il senatore Ruggeri ha sentito l'importanza di queste obiezioni, evidenti del resto, ed allora ha ridotto la Commissione a tre membri: il magistrato, che ha altre cose cui accudire, il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato ed il rappresentante dei sinistrati.

RUGGERI. Anche l'Intendente di finanza.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non vedo come questa Commissione potrebbe dare affidamento per una procedura nel servizio rispondente alle esigenze del servizio stesso. Aggiungete la difformità eventuale di valutazione, quando questa valutazione viene affidata a tanti uffici quante sono le Regioni. Aggiungete ancora che ci sono al fondo di queste liquidazioni talune questioni giuridiche, alle volte fondamentali, dalle quali si deve esprimere un principio che deve essere applicato in tutti i casi. Pertanto è manifesta l'opportunità che la risoluzione di queste questioni giuridiche fondamentali sia affidata ad un Comitato centrale. Certamente l'emendamento Ruggeri esprime un buon augurio per i regionalisti convinti. Non escludo che domani si possa arrivare a questa organizzazione periferica; ma oggi la Regione non c'è ancora. Vede allora, senatore Ruggeri, la situazione in cui ci troveremmo: Comitati regionali che hanno sede nei capoluoghi delle regioni. Oggi la tradizione indica le capitali delle regioni. Penso che Milano resterà la capitale della Lombardia. Ma ci sono delle regioni per le quali delle ferite sono aperte. Mi dica il senatore Ruggeri: se istituiremo questo Comitato regionale negli Abruzzi, lo dovremo porre ad Aquila o a Pescara, se nella Calabria, a Catanzaro o a Reggio? Vorremo proprio in sede di questa legge riaprire delle ferite che è meglio non toccare? Ecco per quali ragioni non possiamo accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Ghidetti. Ne ha facoltà.

GHIDETTI. Io ritenevo che l'onorevole Sottosegretario accogliesse l'emendamento proposto dal collega Ruggeri, almeno per una parte, specie dopo le dichiarazioni che aveva potuto fare in sede di Commissione finanze e tesoro, allorquando si era provato a contestare — è la parola — al Ministro delle finanze la posizione assunta; e del resto tale posizione non era da rimproverare al Ministro, perchè non aggiornato sulle ultime intese tra il Sottosegretario al tesoro competente per i danni di guerra e il Ministro del tesoro stesso. Ad ogni modo la mia dichiarazione di voto — che ha per significato piena adesione all'emendamento Ruggeri — trae origine da questa ragione fondamentale. L'articolo 4 interessava chi parla, insieme ad altri colleghi firmatari di un emendamento. Dirò adesso al collega Uberti che non mi faccio proprio le sue illusioni: sono certo, cioè, che se questo emendamento dell'onorevole Ruggeri e degli altri firmatari dovesse essere bocciato, sarà naturalmente e regolarmente bocciato anche l'altro emendamento dell'onorevole Ghidetti e degli altri colleghi che con me hanno posto la firma all'emendamento stesso. Ecco quindi perchè prendo posizione.

Io vorrei far presente ai colleghi del Senato che in fondo si tratta di seguire la prassi nel campo legislativo seguita fino ad ora, e che non ci sarebbe proprio nessuna innovazione, non solo, ma non si farebbe torto a questa prassi, se si accettasse il principio della collegialità dell'organo nell'esame e nella delibazione di queste pratiche, e non ci si affidasse praticamente (diciamolo pure) alla discrezionalità del Direttore generale, per indennizzi dai due ai cinquanta milioni, come prevedeva il progetto originario ministeriale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sulla collegialità non mi sono pronunciato ancora!

PARATORE. Non c'entra il Direttore generale!

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La collegialità dell'organo è prevista nel nostro emendamento!

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato, chiarirà dopo il suo pensiero, ma ora la prego di non interrompere l'onorevole Ghidetti.

GHIDETTI. Comunque, quello che è importante, onorevoli colleghi, è di considerare che ci allacciamo ad una prassi costante della legislazione italiana. Vediamo un po' se è vero, brevemente, quello che sto dicendo. Prendiamo la legge 18 agosto 1940, n. 1741, relativa alle norme per la disciplina delle requisizioni, e quindi materia squisitamente analoga, anzi la materia stessa che noi stiamo trattando oggi. Nei capoluoghi di provincia — dice l'articolo 77, parlando di comitati territoriali e quindi perfettamente in rapporto con l'emendamento del collega Ruggeri — che saranno indicati con decreto, ecc. ecc., « è costituito un comitato composto da cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, ecc. ecc. ». Si tratta quindi di un organo squisitamente collegiale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma sono d'accordo con lei!

GHIDETTI. C'è poi un'altra legge, la legge 28 ottobre 1940, n. 1143, relativa al risarcimento dei danni di guerra. All'articolo 115 essa dice che c'è « una Commissione composta da un magistrato di grado, ecc. ecc., da due consiglieri di Corte d'appello, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da tre membri designati rispettivamente dalle Confederazioni degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori », praticamente quindi dagli interessati. C'è poi ancora il decreto legislativo 22 maggio 1946, n. 4517, circa il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi delle truppe alleate, ed è ben noto ai colleghi, che si sono occupati particolarmente del disegno di legge sottoposto al nostro esame, che cosa dice l'articolo 5, cioè che per la determinazione degli indennizzi fino ad una determinata cifra e fino a raggiungere un determinato limite, è competente un Comitato composto di vari elementi, cioè ancora...

PRESIDENTE. Onorevole Ghidetti, lei parla per dichiarazione di voto sull'emendamento Ruggeri? In questo caso osservo che la caratteristica dell'emendamento Ruggeri non è solo la collegialità ma è anche il decentramento regionale. Ora lei sta svolgendo il concetto della collegialità, come risulta da un suo emendamento nel quale però è accettato il principio dell'organo centrale, respinto dall'emendamento Ruggeri: intende forse con questo ritirare il suo emendamento? Infatti non sarebbe possibile sostenere contemporaneamente il suo emendamento e quello proposto dal senatore Ruggeri.

GHIDETTI. Signor Presidente, per abbreviare la discussione intendo svolgere anche il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene: allora ella sta svolgendo il suo emendamento.

GHIDETTI. E facendo questo, credo di interpretare il pensiero dei colleghi firmatari del mio emendamento.

Osservavo dunque come il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, che concerneva la istituzione, presso il Ministero dell'Africa italiana, di una commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana, prevedesse all'articolo 2 che la Commissione, oltre un magistrato, comprendesse anche « due membri scelti fra cittadini che non fossero impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, da designarsi — come è ovvio — dal Ministro dell'interno », i quali cittadini così nominati rappresentavano i danneggiati.

Inoltre il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, concernente norme per la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane durante la guerra di liberazione, all'articolo 10 stabiliva che presso il Ministero del tesoro fosse « costituita una Commissione » la quale era composta, fra l'altro, di un magistrato, ma il cui parere, per la definizione dei ricorsi previsti dall'articolo 9, fino ad un certo limite dovesse essere obbligatoriamente sentito. Si aggiunga poi il disposto del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, concernente il risarcimento per la perdita di beni in Tunisia, che, in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace, all'articolo 2 stabiliva come l'indennizzo per i beni fosse commisurato al loro valore e che all'articolo 5 stabiliva come la Commissione che doveva determinare la definitiva indennità prevista in un articolo precedente, avesse sede presso il Mini-

stero del tesoro, essendo composta, oltre che di elementi provenienti dalla Magistratura, e di vari elementi provenienti dagli organi ministeriali, anche « da cinque cittadini, designati dal Ministero degli esteri, fra gli italiani già residenti in Tunisia, competenti in materia di stime ».

Ecco dunque che, riallacciandoci, in materia, a tutta una legislazione precedente, e anche se si voglia ricordare un po', se non la lettera, almeno lo spirito della Costituzione, appare come sia sempre opportuna una rappresentanza degli interessati, che non nuoce. Questo in via subordinata: ma se per caso dei colleghi del Senato ritenessero di non potere includere la rappresentanza dei danneggiati, si veda almeno di assicurare il funzionamento di questi organi collegiali, che dànno tutte le garanzie. Il Sottosegretario, onorevole Avanzini, mi dirà che non è possibile aumentare le spese con l'istituzione di nuovi uffici, come affermava poco fa, parlando di istituzione di organismi regionali (i quali, del resto, necessariamente troverebbero la loro sede opportuna nelle Intendenze di finanza e non darebbero luogo certamente a creazione di nuovi uffici), ma, anche se i colleghi del Senato ritenessero — e concludo — che si debba proprio assolutamente escludere la rappresentanza degli interessati, almeno si assicuri che dai due milioni ai cinquanta milioni (qui inizialmente rimaneva un vuoto, in parte ora coperto dall'emendamento proposto dalla 5ª Commissione permanente), ci sia un maggior controllo, ci sia insomma questa rappresentanza anche territoriale di organi collegiali, del resto composti, si badi bene, di alti funzionari ministeriali. In questo modo si eviterà anche tutto un affluire di ricorsi che, non trovando altra opportuna sede, saranno presentati necessariamente al Consiglio di Stato o alla Magistratura, come è previsto dall'emendamento Longoni, e come ritengo in qualunque caso sarà necessario venga assicurato per legge.

PRESIDENTE. Quindi in conclusione lei, onorevole Ghidetti, vota a favore dell'emendamento Ruggeri, pur mantenendo il suo emendamento.

GHIDETTI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Ruggeri e di altri senatori, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Ha facoltà di parlare il relatore per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento sostitutivo dell'onorevole Ghidetti.

MOTT, *relatore*. Già nella discussione generale e con le brevi parole che sono state dette prima, la Commissione ha dimostrato le ragioni per le quali non accetta l'emendamento del senatore Ghidetti, sostitutivo dell'ultimo periodo del secondo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere il parere del Governo sull'emendamento del senatore Ghidetti.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi trovo in una strana situazione perchè, proprio dichiarando di non poter accogliere l'emendamento del senatore Ghidetti, vado a dissipare una preoccupazione del senatore Ghidetti medesimo. Egli infatti si è dichiarato preoccupato che di questo Comitato faccia parte il direttore dell'ufficio requisizioni, mentre trovo che nel suo emendamento egli domanda appunto che nel Comitato proprio quel Direttore sia compreso. Non so come egli concili la sua tesi con la proposta di emendamento presentata. Ad ogni modo il Governo dichiara di non poter accogliere, proprio per la composizione del Comitato, l'emendamento in discussione ed accetta invece l'emendamento proposto dalla quinta Commissione permanente. D'altra parte sulla composizione del Comitato discuteremo in sede di esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Ghidetti e di altri senatori, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel nuovo testo presentato dalla Commissione, di cui ho già dato lettura, avvertendo che l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ghidetti al primo capoverso del

comma in parola resta impregiudicato, in quanto è connesso al comma aggiuntivo formulato dallo stesso senatore Ghidetti.

Chi approva il secondo comma nel nuovo testo della Commissione è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'emendamento dei senatori Ghidetti, Longoni, Ricci Mosè, Farioli, Saggioro e Benedetti Luigi, tendente ad aggiungere, in fine all'articolo 4, il seguente comma:

« I limiti di cui al presente articolo, per quanto riguarda i danni derivanti da requisizioni e occupazioni alleate, si riferiscono al complesso delle istanze avanzate da ciascuna ditta o persona, indipendentemente dalle località in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alle richieste d'indennizzo, e pertanto tali richieste dovranno essere esaminate e definite tenendo conto del valore complessivo delle stesse per ciascun richiedente ».

Quest'emendamento è accettato tanto dalla Commissione, quanto dal Governo.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'emendamento Ghidetti tendente ad aggiungere al primo capoverso del secondo comma le parole: « salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di porre in votazione, nel suo complesso, l'articolo 9, do la parola al senatore De Gasperis, che ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto.

DE GASPERIS. Sarò brevissimo. Avevo chiesto la parola prima che il Sottosegretario di Stato avesse fatto le sue dichiarazioni. Mi limiterò ora a parlare brevemente. A mio avviso l'emendamento Ruggeri non può essere accolto dal Senato perchè la situazione della mia Regione — e particolarmente quella fra Aquila e Pescara — si riacutizzerebbe, poichè l'emendamento creerebbe un nuovo dissidio fra pescaresi ed aquilani; mi associo pertanto a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 4, che, in seguito alle modificazioni introdottevi, risulta così formulato:

Art. 4.

L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o si è verificato il fatto che da luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale.

All'accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equità ed in base ai criteri indicati nel'articolo 2, nonchè alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvederà:

entro i limiti di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera *e*), l'Intendenza di finanza,nella cui circoscrizione si è verificato il fatto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo;

oltre questi limiti, il Ministro del tesoro, che dovrà sentire il parere del Comitato di cui all'articolo 7.

I limiti di cui al presente articolo, per quanto riguarda i danni derivanti da requisizioni e occupazioni alleate, si riferiscono al complesso delle istanze avanzate da ciascuna ditta o persona, indipendentemente dalle località in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alle richieste d'indennizzo, e pertanto tali richieste dovranno essere esaminate e definite tenendo conto del valore complessivo delle stesse per ciascun richiedente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

Contro la liquidazione dell'indennità compiuta dall'Intendenza di finanza, può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di gior-

ni 30 dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del tesoro.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte del senatore Ruggeri: « Sostituire alle parole " giorni 30 " le altre " giorni 90 " ».

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. La Commissione propone di sostituire alle parole « giorni 30 », le altre « giorni 60 ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Ruggeri se accetta la modificazione proposta dalla Commissione.

RUGGERI. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5 con la modifica proposta dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Ministro del tesoro e le Intendenze di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'Ufficio tecnico erariale competente, se questo per difficoltà di carattere obiettivo non è in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.

Il senatore Ruggeri ha proposto la soppressione dell'articolo. Domando al presentatore se insiste nell'emendamento.

RUGGERI. Dopo i chiarimenti datimi in sede di Commissione ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Presso il Ministero del tesoro è istituito un Comitato competente a dare parere nei casi previsti nella presente legge, e, inoltre, a richiesta del Ministero stesso, su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito con decreto del Ministro del tesoro ed è composto di un Consigliere di Stato, Presidente, di un magistrato dell'Ordine giudiziario di grado IV, di un Consigliere della Corte dei conti, di un sostituto Avvocato generale dello Stato, di due rappresentanti del Ministero del tesoro di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

I detti rappresentanti sono scelti fra i funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al VI.

Il direttore dell'Ufficio requisizioni e danni ha facoltà di assistere alle sedute del Comitato.

Il Presidente ha facoltà di fare assistere alle sedute del Comitato altri funzionari di ruolo del Ministero competente secondo la natura del bene per cui è richiesto l'indennizzo.

Detti funzionari sono designati con decreto del Ministro del tesoro, con il benestare della rispettiva Amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del Tesoro che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario dello stesso Ministero.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente nuovo testo del primo comma:

« Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito con decreto del Ministro del tesoro ed è composto: da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e da uno dell'agricoltura ».

La Commissione ha inoltre proposto di aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« Esso sarà presieduto dal Sottosegretario di Stato ai danni di guerra o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato che ne è membro ».

I senatori Ghidetti, Longoni, Ricci Mosè, Farioli, Saggioro e Benedetti Luigi hanno proposto di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « nonchè da due rappresentanti dei danneggiati ».

Mi sembra che il senatore Ghidetti abbia già illustrato questo emendamento. Tuttavia, se vuole svolgerlo ulteriormente, ha facoltà di parlare.

GHIDETTI. Lo considero già svolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non aderisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal senatore Ghidetti e da altri senatori e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel nuovo testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Longoni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8-*bis*.

Contro le liquidazione delle Intendenze di finanza e del Ministero è fatto salvo il ricorso al Consiglio di Stato ed alla Autorità giudiziaria secondo la rispettiva competenza.

Il senatore Longoni non è presente.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Longoni, per ritirarlo, anche a nome del presentatore, ma accompagnando tale ritiro con una dichiarazione. Dichiaro che questo ritiro è dovuto alle espresse assicurazioni date dal relatore in Commissione e accettate dal Governo e che vorrei fossero messe a verbale, rileggendo queste tre righe della relazione che coincidono con tali assicurazioni: « resta ferma la normale possibilità di ricorso al Consiglio di Stato e alla Autorità giudiziaria per tutti i casi ».

Chiarito che è salvaguardata ogni garanzia giurisdizionale per i ricorsi, non trova luogo più nè l'emendamento aggiuntivo nè altro del genere.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9:

Art. 9.

Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui alla presente legge il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta del 2 per cento su ogni somma pagata, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alla lettera *e*) dell'articolo 1.

Il Ministro del tesoro stabilirà con suo decreto eventuali compensi da corrispondere al Presidente e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistono alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso.

Il senatore Ruggeri propone di sopprimere il primo ed il secondo comma. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per svolgere questo emendamento.

RUGGERI. Faccio osservare che dopo che si è stabilito un concetto di rivalutazione in termini limitati, per sopraggiunta si impone una ritenuta del 2 per cento, cioè si fa pagare un servizio, che è di Stato, all'interessato. È la prima volta che il servizio, nella sua interezza, viene fatto pagare alla parte interessata.

Per queste ragioni chiedo la soppressione del primo e secondo comma dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

MOTT, *relatore*. La Commissione insiste sul suo testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo insiste nel mantenimento del primo e secondo comma perchè ciò rappresenta una parziale copertura dell'ingente costo del servizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Ruggeri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente a sopprimere il primo ed il secondo comma dell'articolo 9. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio centrale di controllo costituito alle dipendenze della Direzione generale del Genio militare e gli Uffici periferici di requisizioni alleate, istituite alle dipendenze della predetta Direzione generale del Genio militare sono soppressi.

Il personale militare trattenuto o richiamato in temporaneo servizio presso gli Uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo.

Il personale civile non di ruolo ed il personale militare che prestava regolare servizio alla data del 30 aprile 1948 presso gli Uffici di cui al primo comma, può essere rispettivamente, trattenuto o riassunto a domanda, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'espletamento dei servizi centrali e periferici occorrenti per l'attuazione della presente legge, ma soltanto entro i limiti delle necessità inerenti ai servizi medesimi.

Di detto personale dovrà essere licenziata, a partire dal 1° gennaio 1952, una quota annua non inferiore al 15 per cento, della consistenza numerica risultante nei termini di cui al comma precedente.

Gli Uffici tecnici erariali provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi Uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del tesoro.

Pongo in votazione il primo comma di questo articolo al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Alla discussione del secondo, terzo e quarto comma è opportuno procedere congiuntamente.

Il senatore Canaletti Gaudenti ha proposto di sostituire la dizione del secondo, terzo e quarto comma con la seguente:

« Il personale militare ed il personale civile non di ruolo, assunto in servizio prima del 1° maggio 1948 presso gli Uffici di requisizioni alleate, di cui al comma precedente, è trattenuto in servizio, a richiesta, ed inscritto nel ruolo del personale avventizio del Ministero del tesoro o, a richiesta di altre Amministrazioni, nei ruoli del personale avventizio di dette Amministrazioni ».

Vi sono poi due emendamenti del senatore Ruggeri. Il primo di essi tende a sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Il personale militare trattenuto o richiamato in temporaneo servizio presso gli Uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo ed a richiesta riassunto in servizio nei ruoli del personale avventizio del Ministero del tesoro con la stessa anzianità della precedente assegnazione al servizio in oggetto ».

Il secondo mira a sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« Il personale civile non di ruolo che prestava regolare servizio alla data del 30 aprile 1948 presso gli uffici di cui al primo comma è trattenuto alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'espletamento dei servizi centrali e periferici occorrenti per l'attuazione della presente legge ed è iscritto nei ruoli del personale avventizio del Ministero del tesoro ».

A quest'ultimo emendamento il senatore Ghidetti suggerisce di sostituire alle parole « 30 aprile » le altre « 1° maggio ».

Faccio osservare al senatore Ruggeri che i suoi emendamenti sono analoghi alla proposta di modificazione del senatore Canaletti Gaudenti. Se l'onorevole Ruggeri non avesse nulla in contrario, ferma restando la sua facoltà di parlare, i suoi emendamenti potrebbero essere assorbiti da quello dell'onorevole Canaletti Gaudenti.

RUGGERI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Presidente, riservandomi però prima di sentire il pensiero dell'onorevole Canaletti Gaudenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canaletti Gaudenti per svolgere il suo emendamento.

CANALETTI GAUDENTI. Il mio emendamento si basa su ragioni di equità e anche su un principio giuridico. Si tratta in sostanza di personale avventizio, civile e militare, costituito complessivamente da qualche centinaio di unità in servizio da cinque o sei anni e talvola anche da 10 anni. Si tratta in gran parte di gente che, se venisse licenziata, non troverebbe probabilmente un'altra occupazione e che quindi andrebbe ad aumentare l'attuale massa di disoccupati. Ora che cosa propone l'emendamento aggiuntivo della Commissione? Drasticamente, senza fare alcuna distinzione fra impiegati assunti prima del 1° maggio 1948 e quelli assunti posteriormente, esso stabilisce che di detto personale dovrà essere licenziata a datare dal 1° gennaio 1952 una quota annua non inferiore al 15 per cento. Che cosa diciamo noi? Che ciò non può avvenire per gli impiegati assunti in servizio prima del 1° maggio 1950, in quanto detto personale ha acquisito il diritto di essere iscritto nei ruoli speciali transitori degli avventizi. Tutti ricordano che l'onorevole Andreotti, rispondendo ad una interrogazione alla Camera dei deputati, ebbe a dichiarare: « il personale impiegatizio non di ruolo assunto prima del 1° gennaio 1948 ha acquistato il diritto alla sistemazione nei ruoli transitori, anche se ancora mancano le norme di attuazione ». Poi venne il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, in relazione al quale la prima Commissione permanente della Camera dei deputati sta ora discutendo il disegno di legge n. 975, che ne disciplina le norme integrative sulla istituzione appunto di ruoli speciali transitori nella Amministrazione dello Stato. Di questo disegno di legge la prima Commissione ha gia approvato quattro articoli, il primo dei quali dice testualmente: « L'articolo primo del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data del 1° maggio 1948, compresi quelli a forma temporanea, comunque assunti e denominati, sempre che all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare sistemazione ».

Dunque per questi impiegati avventizi l'iscrizione nei ruoli transitori costituisce un diritto, più che una legittima aspettativa, e quindi non è giusto applicare nei loro confronti dal 1° gennaio 1952, la proposta decimazione del 15 per cento.

Si dirà: ma voi, così facendo, volete aumentare la massa pletorica degli impiegati. Noi rispondiamo che se si arriverà a fare, come è augurabile, la famosa riforma della burocrazia per cui il ministro Petrilli sembra abbia in animo di offrire un adeguato indennizzo (dicesi un milione di lire) a quegli impiegati che lasceranno volontariamente l'impiego, appare giusto e doveroso che di tale eventuale beneficio possa anche usufruire il personale avventizio, di cui abbiamo parlato e che è stato assunto prima del 1° maggio 1948.

Queste sono succintamente le ragioni che mi hanno spinto a presentare il mio emendamento.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. L'emendamento testè illustrato dal senatore Canaletti Gaudenti non fa che concretare quelle critiche che, in sede di discussione generale, avevo mosso proprio all'articolo 10. Ed è per questo che io vi aderisco *toto corde*, aggiungendo qualche osservazione a quelle che l'onorevole Canaletti ha già esposto, in sostegno del suo emendamento.

Voglio ricordare che il decreto n. 262 — concernente i ruoli transitori, per il quale sono in corso di esame alla Camera dei deputati le norme di attuazione — parla di personale non di ruolo, con qualunque denominazione assunto dallo Stato: non si può fare quindi di-

stinzione fra il personale che sia stato assunto per i servizi generali e quello che sia stato assunto per un servizio speciale, come nel caso dell'articolo 10; non si può fare, cioè, distinzione fra personale avventizio genericamente inteso, quindi — *stricto jure* — temporaneo, e un personale, direi quasi, a termine, come si vorrebbe sostenere dalla Commissione attraverso gli emendamenti presentati in contrasto col testo governativo. Si dice che questo servizio aveva già in sè stesso essenzialmente alla sua istituzione, un termine fisso di scadenza, e che quindi questo personale praticamente sarebbe stato assunto a termine. A parte il fatto che sono già trascorsi molti anni come ha osservato il senatore Canaletti Gaudenti per cui anche se ci fosse stato formalmente un termine, esso sarebbe stato in pratica superato, a parte il fatto che il servizio non cessa ma passa da un Ministero a un altro, è innegabile che il decreto n. 262 attribuisce a tutto il personale non di ruolo assunto con qualsiasi denominazione e in servizio al 30 aprile 1948 il diritto di essere sistemato nei ruoli transitori: evidentemente tale diritto spetta anche a costoro in quanto si tratta di personale non di ruolo assunto con una certa denominazione. Dunque, dato che quel decreto non fa distinzioni, non c'è ragione di fare ora distinzioni, e sarebbe, secondo me, anche esiziale voler procedere ad un criterio regolatore dell'economia della pubblica Amministrazione operando a settori e a compartimenti stagni. Se deve esserci una riduzione del personale dello Stato, perchè esuberante, ci sia, ma che sia fatta con criteri generali dai quali si possano trarre elementi di discriminazione tali da trattenere i migliori ed eliminare i peggiori. Non bisogna procedere a settori, perchè questo sistema ci porterebbe alla grave conseguenza di eliminare magari i migliori e trattenere i peggiori. È per questi motivi di diritto e di equità e soprattutto per un motivo morale che io sono completamente favorevole all'emendamento Canaletti Gaudenti.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Canaletti Gaudenti. Qui si tratta di una questione anche di giustizia. Non porto naturalmente argomenti giuridici perchè già ne sono stati portati a josa, ma faccio una questione di giustizia umana. L'altro giorno il signor Sottosegretario ha trattato malamente e ingiustamente gli ufficiali che sono rimasti in servizio per tanti anni ...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi pare.

TONELLO.... portando dei dati che non sono veri. Ho qui tutta la statistica del lavoro compiuto, di quel che questi ufficiali hanno fatto e di quel che non hanno fatto. Lei, onorevole Sottosegretario, non è stato esatto; sarà stato in buonafede o si sarà fidato di qualche personaggio del Ministero che fa conto di essere il direttore generale (lei sa di chi parlo), ma lei non deve accedere a questi atteggiamenti che non sono onesti. Quei giovani hanno fatto il loro dovere, e lo possiamo dimostrare con il lavoro da essi svolto, compiendo il proprio dovere singolarmente e anche collettivamente. Le manchevolezze già denunciate dall'onorevole Sottosegretario non sono delle verità, ma delle affermazioni inesatte, che mi auguro siano state dette in buona fede. Del resto, tutti quei giovani, ufficiali e civili, sono entrati in questo servizio dopo aver combattuto; quasi tutti sono stati dei partigiani di qualunque partito, poichè io non faccio distinzioni, e difendo anche i partigiani che non sono del mio Partito. Costoro hanno fatto il loro dovere. Si predica, e ha imparato la predica anche l'onorevole relatore, lo snellimento della burocrazia. Ma onorevole relatore, questa predica gliela hanno insegnata male. Si voleva quasi qui applicare la legge sulla riforma della burocrazia: è questo un problema vasto che dev'essere discusso seriamente, che deve essere compulsato per tutte le conseguenze finanziarie e morali che riverbera sul nostro Paese. Adesso facciamo un cambiamento che io vi dico francamente non credo sia tanto urgente e necessario. L'amico Paratore è come una lampada che è sempre oscillante; ma neanche lui è tanto persuaso della bontà di questa legge. Quindi mi associo volentieri alla proposta fatta e che è stata appoggiata anche dal collega che ha parlato prima di me, per un sentimento di giustizia e per un giusto riconoscimento del lavoro che hanno compiuto e che compiono questi lavoratori.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Signor Presidente, io parlo sull'emendamento presentato dal senatore Cana-

letti Gaudenti e ritiro i miei perchè, in fondo, sono identici. Debbo tuttavia ancora una risposta all'onorevole Mott e all'onorevole Avanzini su quanto hanno detto l'altro giorno qui in Aula. Secondo loro, tutte le pecore nere sono andate a finire in quegli uffici. Non è così. Io so, e noi lo sappiamo, come sono andati i servizi: si tratta di impiegati come tutti gli altri. Evidentemente se qualcosa non ha funzionato, come in tanti altri uffici (ma io qui lo nego) è questione di direzione, di dirigenti. La cosa non può essere imputata agli impiegati, salvo casi eccezionali. Ma c'è un'altra scoperta che ha fatto l'onorevole Mott, quando ha detto che allorchè un cittadino, un lavoratore si trova un posto presso l'Amministrazione dello Stato, vuole continuare a lavorare in quel posto, e non se ne vuole più andare. Egli non ha detto niente di nuovo, ma io non ci trovo niente di straordinario e, direi, niente di male. Cosa significa questa asserzione che i cittadini si vogliono mettere sotto le ali dello Stato, e quando hanno trovato un posto non se ne vogliono andare? È naturale che ciò avvenga, specie poi quando questi cittadini vengono trattenuti in servizio per anni e anni e hanno passato tutta la loro giovinezza in questi uffici. Il problema, come ha detto anche l'onorevole Canaletti Gaudenti, è in fondo un altro; è il problema delle assunzioni a termine. Cosa è avvenuto in questi uffici? Nel 1945-46 si sono assunti circa 800 o 1.000 funzionari senza stabilire loro precedentemente qual'era il termine del servizio. Si dice che quel termine era insito nel compito stesso. Si trattava infatti di risarcimento di danni per requisizioni e si doveva quindi supporre che questo lavoro prima o poi dovesse terminare. La cosa non può essere messa in questi termini perchè l'Amministrazione, quando intende assumere a termine certi determinati lavoratori, deve comunicare prima questo termine al lavoratore. Il lavoratore accetta o non accetta e allora tutto è regolare allo scadere del termine. Ma non è possibile che l'Amministrazione dica questo dopo cinque anni, e per certi ufficiali si tratta perfino di quattordici anni, cioè di metà della loro vita di lavoratori, passata alle dipendenze dello Stato. A costoro a un certo momento si dice: questo lavoro ha avuto termine, ora smobilitiamo gli uffici, e tu te ne vai ad ingrossare la fila dei disoccupati. Ma c'è anche questo, che il servizio non cessa perchè, onorevole Avanzini, sono state sbrigate 70 mila pratiche. Lei ha detto che potrebbe esser fatto di più. Posso anche convenire, ma lei stesso ha aggiunto che ci sono ancora 200 mila pratiche da espletare. Queste sono le ragioni per cui vuole smobilitare questo personale? Per questi motivi fondamentali di politica sindacale non possiamo accettare nè per uno nè per mille questo sistema di assumere dei lavoratori e tenerli per anni e poi buttarli sul mercato del lavoro, creando spostamenti e disagi non solo per i licenziati ma anche per gli altri.

Per i civili ha parlato il senatore Canaletti. Credo che non possiate formulare l'articolo 10 così come lo proponete essendo in netto contrasto col disegno di legge n. 262 che è alla Camera in discussione. C'è una dichiarazione dell'onorevole Andreotti e non mi dilungherò. Richiamo anche l'attenzione sul fatto che se il Senato approva questa formulazione, gli interessati possono ricorrere al Consiglio di Stato e a mio avviso hanno pienamente ragione. Veniamo ora ai militari. Si dice: tutti i cittadini possono essere richiamati in servizio militare. Quando lo Stato li ha utilizzati, li congeda ed essi non possono avanzare alcuna pretesa. Signori, è troppo comodo! Tutti i cittadini possono essere richiamati ma per scopi militari, per esigenze militari. I militari in questione sono stati trattenuti o richiamati nel 1946, adibiti a un ufficio dell'Amministazione del tesoro, con compiti eminentemente amministrativi, burocratici, e poi a un certo momento si dice loro: vi mettiamo in mezzo alla strada perchè, diversamente da quelli che sono stati assunti come avventizi, voi siete ancora vestiti da militari! C'è il trattamento economico diverso, ma dovevate pensarci prima, congedandoli nel 1946; e se da allora intendevate usufruire di questi lavoratori, dovevate metterli nelle stesse condizioni degli altri.

Si tratta di gente che si trova ad avere una certa età: vi sono certi ufficiali che hanno fra il servizio militare e questo servizio civile 14 anni di servizio; e che hanno ormai 38-40 anni. Che cosa fate fare loro oggi? E non sono d'accordo neanche sulla proposta di Canaletti di dar loro una liquidazione congrua. Questo non potremmo inserirlo nella legge.

Come soluzione, in deroga anche al disegno di legge n. 262 che afferma che dal 1° maggio 1948 non si assumerà più personale, in deroga a questo che era un diritto già acquisito, per la situazione che il Governo stesso ha creato mettendo dei militari al posto dei civili, insisto nel mio punto di vista, ma poichè c'è un'identità fra i miei emendamenti e quelli del senatore Canaletti, ritiro i miei e aderisco ai suoi.

PRESIDENTE. In conseguenza del ritiro dei due emendamenti presentati dal senatore Ruggeri, decade la proposta di modificazione del senatore Ghidetti al secondo emendamento Ruggeri.

Faccio rilevare al senatore Gaudenti che la sua proposta di modificazione non è molto chiara per quanto riguarda il personale militare. Dice, infatti, il suo emendamento: « Il personale militare ed il personale civile non di ruolo... è trattenuto in servizio a richiesta, ed inscritto nel ruolo del personale avventizio del Ministero del tesoro... ». Ora, evidentemente, il personale militare, prima di passare alle dipendenze del Tesoro, dev'essere collocato in congedo. Le parole « è trattenuto in servizio » non possono riferirsi anche al personale militare.

CANALETTI GAUDENTI. Riconosco che il mio emendamento avrebbe dovuto essere articolato un po' diversamente, per cui, mentre lo mantengo per quel che riguarda il personale civile non di ruolo (sopprimendo, quindi, le parole « Il personale militare ed »), per ciò che concerne il personale militare aderisco invece all'emendamento del senatore Ruggeri.

RUGGERI. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, riepilogando: per il personale civile viene mantenuto, opportunamente modificato, l'emendamento del senatore Canaletti Gaudenti, al quale ha aderito il senatore Ruggeri; per il personale militare viene mantenuto l'emendamento Ruggeri, al quale aderisce il senatore Canaletti Gaudenti.

Avverto che sulla questione del trattamento da fare al personale militare ed al personale civile già in servizio presso gli uffici indicati nel primo comma dell'articolo sono stati presentati altri due emendamenti da parte del senatore Carelli.

L'uno tende a sostituire la dizione del secondo comma con la seguente: « Il personale militare trattenuto o richiamato in temporaneo servizio presso gli uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente, qualora non possa essere impiegato dal Ministero della difesa, è collocato in congedo entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, e riassunto a sua domanda in servizio come personale non di ruolo nella categoria a ciascuno spettante in relazione al titolo di studio ».

L'altro mira a sostituire la dizione del terzo e quarto comma con la seguente:

« Il personale civile non di ruolo è trasferito alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'espletamento dei servizi centrali e periferici occorrenti per l'espletamento della presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per illustrare questi emendamenti.

CARELLI. In linea generale sono d'accordo con il senatore Canaletti e anche col senatore Ruggeri sulla opportunità di alcuni emendamenti al disegno di legge; solo in un punto non posso essere dello stesso parere del senatore Canaletti, il quale erroneamente ribadisce la necessità della data limite: 30 aprile 1948. Faccio osservare all'onorevole collega che in momenti eccezionali occorrono provvedimenti eccezionali, e che le necessità di vita sono identiche tanto per coloro che sono entrati in servizio prima del 1948, tanto per coloro che sono stati assunti dopo il 1948.

UBERTI. Paga lo Stato!

CARELLI. Paga lo Stato, onorevole Uberti, ma se è vero che lo Stato è la forma più elevata di organizzazione sociale, deve intervenire nell'interesse di tutti coloro che ne fanno parte. Altrimenti non possiamo non dividerlo con le distinzioni inconcepibili di reprobi ed eletti. (*Interruzione dell'onorevole Tomè*). All'onore-Tomè vorrei domandare cosa direbbe se in questo momento gli venisse tolto il pane! Ma non cerchiamo di scherzare su argomenti troppo delicati e veramente umani. E poi l'abbiamo dimenticata la Costituzione, onorevoli colleghi? Le sue norme debbono o non debbono essere applicate? Alla vostra correttezza di uomini coscienti, responsabili dell'andamento della cosa pubblica, non fa ombra l'amara constatazione che, sia pure involontariamente, troppo spesso ci allontaniamo dalle categoriche diret-

tive della Carta costituzionale? Non è forse questo il vostro, il nostro tormento? La Costituzione all'articolo 2 dice: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ». E ancora, all'articolo 3: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». Inoltre, all'articolo 4: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ». (*Applausi dalla sinistra*).

Amico Lovera, la mia non è demagogia bolsa, semmai è demagogia che trova il suo inequivocabile fondamento nella Costituzione; ma se credi il mio dire demagogico dovrai anche ammettere la Costituzione fra gli atti a sfondo demagogico: a te la scelta. (*Commenti*). Onorevoli colleghi, l'argomento è di somma importanza ed investe i delicati settori della giustizia e della morale. L'emendamento presentato è stato da me diviso in due parti; la prima riguarda la categoria degli ufficiali ed è del seguente tenore: « Il personale militare trattenuto o richiamato in temporaneo servizio presso gli uffici di requisizione alleati di cui al comma precedente, qualora non possa essere impiegato dal Ministero della difesa, è collocato in congedo, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è riassunto a sua domanda in servizio come personale non di ruolo nella categoria a ciascuno spettante e in relazione al titolo di studio posseduto ».

Per l'altra parte, che riguarda la categoria dei civili, mi sono espresso nel modo che segue: « Il personale civile non di ruolo è trasferito alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'espletamento dei servizi centrali e periferici occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Onorevoli colleghi, io vi prego di considerare benevolmente gli emendamenti che ho presentato al vostro esame e di volerli accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. Il relatore ha espresso in una forma ampia e forse anche troppo esuberante le ragioni per cui la Commissione ha creduto, a maggioranza, di proporre questa nuova forma del comma. Naturalmente, in questo momento, io invidio la libertà di eloquenza a braccio del senatore Tonello e del senatore Carelli o quella aulica dell'onorevole Canaletti Gaudenti e del senatore Riccio. (*Ilarità*). Io, purtroppo, debbo fare il portavoce della maggioranza della 5ª Commissione e faccio al riguardo alcune osservazioni semplicissime. Primo: che il servizio militare di richiamato o trattenuto è un servizio di autorità, è un rapporto di obbligo e quindi non è assimilabile al rapporto di impiego statale. Questo per quanto riguarda il personale militare. Per quanto riguarda poi il personale civile, noi pensavamo che il diritto di entrare nei ruoli transitori dovesse valere solo per quei servizi che hanno un carattere permanente mentre invece questo ha il carattere di servizio straordinario o temporaneo. Noi della Commissione di finanza siamo preoccupati perchè tutte le spese comprese nel titolo di spese straordinarie stanno passando automaticamente nel titolo delle spese ordinarie. È stato disciolto, ad esempio, l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ma tutto il personale è passato ad altre branche dell'Amministrazione statale cosicchè risparmio di spesa per lo Stato non se ne è avuto; altrettanto dicasi per la U.N.S.E.A., gran parte del cui personale è stata pure assunta. Noi insistiamo anche che sia mantenuta in ogni possibile emendamento la data del 30 aprile 1948, poichè in caso contrario nei Ministeri di personale avventizio vero e proprio resterebbero solamente Ministri e Sottosegretari. (*Ilarità*).

Quindi, a nome della maggioranza della 5ª Commissione, dichiaro di mantenere l'articolo nel testo proposto dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso, onorevole Presidente e onorevoli senatori, che potrei dire una parola di pace: mai come in questa questione l'affermazione vichiana che dal fatto nasce il diritto trova il suo posto. Bisogna ristabilire dunque la situazione di fatto. Non è esatto, senatore Ruggeri, che personale civile e personale militare siano stati

chiamati o assunti a disposizione del Ministero del tesoro. Inizialmente il servizio fu assunto dal Ministero della difesa e soltanto sucessivamente, con la legge del 1946, il servizio fu assunto dal Ministero del tesoro, e il Ministero del tesoro si è servito, per esaurire le esigenze di quel servizio, dello stesso personale, pagandolo, poichè da quando questo personale è passato, nella prestazione del servizio, alle dipendenze del Ministero del tesoro, esso è pagato dal Ministero del tesoro stesso e non da quello della difesa, che lo aveva assunto. E allora, si è creata innanzi tutto questa prima anomalia: che quel personale non rispondeva del suo servizio al Ministero del tesoro, ma al Ministero della difesa. Nè il Ministero del tesoro, particolarmente nei riguardi del personale militare, aveva nessuna potestà di disciplina. Da che accadeva che il Ministero del tesoro in questo servizio richiedendo informazioni e rapporti spesso e volentieri non aveva neppure l'omaggio di una risposta.

Si deduce da questa situazione di fatto che, innanzi tutto, non si tratta di un servizio che viene soppresso; donde nasce il problema: dove collochiamo il personale che non adempie più a questo servizio? È un servizio invece che continua e che ha bisogno del personale, poichè non può, questo servizio, procedere se non c'è il personale che lo adempia. Ora, per il personale civile non ci può essere questione: quel servizio continua e il personale che già lo adempie continua ad adempierlo. Ma c'è il problema del personale militare. La posizione del personale militare non può essere confusa con quella del personale civile. Il personale militare è stato richiamato dall'Autorità militare quando il servizio era ad essa demandato. Una volta trasferito il servizio all'Amministrazione del tesoro, questo personale militare, secondo una frase felice adoperata in sede di Commissione dal nostro Presidente, diventava personale travestito; era personale civile in quanto adempiva ad un servizio civile, ma vestito da militare. Questa la situazione che dobbiamo risolvere. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*). Ed allora la questione è questa: bisogna restituire a questi impiegati il loro abito civile. Anche per la ragione di equipararli al personale civile, che si trova a prestare lo stesso servizio. Vi posso dire che attualmente, in sede di questo servizio, ci sono dei dissensi, si sono aperti dei solchi tra il personale civile e quello militare appunto per la diversità di trattamento, che deriva dal diverso abito che essi indossano.

È necessario dunque, per raggiungere questo scopo, interrompere il rapporto con l'autorità militare. Questo rapporto con l'autorità militare non può essere interrotto che per mezzo del congedo. Senonchè prima di essere congedato — questo è il dato di fatto — questo personale prestava servizio presso l'Amministrazione civile del tesoro. Non si tratta, quindi, da parte dell'Amministrazione del tesoro di una nuova assunzione che possa andare contro disposizioni di legge; si tratta di regolamentare il rapporto tra questo personale, che attualmente veste la divisa militare e domani non la vestirà più, e questa Amministrazione, che d'altra parte da anni già lo paga.

Sarei pertanto d'avviso di accettare il primo emendamento Carelli, modificandolo in questo senso: «Il personale militare in temporaneo servizio presso gli uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

« Tuttavia, detto personale continuerà a prestare servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro come personale non di ruolo, nella categoria a ciascuno spettante in relazione al titolo di studio ». Quanto al personale civile, propongo il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma: «Il personale civile non di ruolo continua a prestare servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro ».

Non ho messo «a domanda» per il personale militare perchè chi se ne vorrà andare darà le dimissioni. (*Interruzione del senatore Grisolia*). Naturalmente « non di ruolo », questo è il termine usato nella legge del maggio 1948. Si aggiunge poi l'ultimo comma in cui si dice che di detto personale dovrà essere licenziata a partire dal 1° gennaio 1952 una quota annua non inferiore al 15 per cento della consistenza numerica risultante nei termini di cui al comma precedente. Faccio rilevare che si tratta di un servizio temporaneo, che va esaurendosi nel tempo. Noi non dobbiamo arrivare agli ultimi mesi con lo stesso personale che avevamo

quando si dovevano liquidare due o trecentomila pratiche. In questo senso credo di aver conciliato le esigenze che si esprimevano nei diversi emendamenti e di aver portato quella parola di pace che avevo annunciata.

CANALETTI GAUDENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANALETTI GAUDENTI. Vorrei sapere se il Governo è favorevole alla proposta decimazione del 15 per cento del personale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole, perchè l'anno prossimo le pratiche saranno diminuite.

CANALETTI GAUDENTI. La prego di rispondere a una mia precisa domanda: si vuole o no tener conto che il personale avventizio non di ruolo assunto prima del maggio 1948, ha diritto di essere iscritto nei ruoli transitori?

RUGGERI. Il Governo non tiene conto della legge n. 262?

CANALETTI GAUDENTI. Poichè l'onorevole Avanzini non ha risposto alla mia domanda, io insisto nel mio emendamento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Osservo al senatore Canaletti Gaudenti che la legge n. 262 non può trovare applicazione nel caso in esame perchè manca una delle condizioni per l'applicazione di questa legge. Essa infatti dice all'articolo 1: « Gli impiegati civili, non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio alla data del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole, ininterrotto, di anni sei... ». Ora, nessuno dei dipendenti di questi uffici ha compiuto a tutt'oggi il periodo di sei anni.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Se non si stabilisce che chi era in servizio prima del maggio 1948 deve conservare il posto, buttiamo in mezzo alla strada gente che, fra servizio militare e servizio civile, ha fatto dai cinque ai quindici anni alle dipendenze dello Stato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non può averne fatti quindici!

RUGGERI. Per queste ragioni, su qualsiasi emendamento firmato dal Governo, da Carelli, da me, purchè soddisfi a queste condizioni che hanno un fondamento giuridico per i civili e un fondamento morale, di politica sindacale, e mercato di lavoro per quelli che provengono dalle file militari, dichiarerò la mia adesione.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. All'emendamento presentato dal Governo per quanto riguarda il personale militare propongo di sostituire le parole: « detto personale continuerà a prestare servizio » con le altre: « detto personale è assunto in servizio ».

LANZETTA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. In realtà il Sottosegretario ha preso le mosse più che da considerazioni giuridiche in senso lato da una posizione di fatto e dalla posizione di fatto ha tratto le conseguenze. Mi pare che questa sia un'impostazione felice. Effettivamente questi impiegati già prestavano servizio e restano a prestare servizio. Solo c'era l'assurdo di una divisa militare sulle spalle di gente che ormai non aveva niente a che fare con il dicastero della Difesa. Infatti prestava un servizio che neanche lontanamente poteva essere equivocato come servizio di difesa o similare ed era pagato dal Ministero del tesoro. Quindi questo personale aveva una posizione di avventizi di fatto verso il Ministero del tesoro ed erroneamente continuava a vestire una divisa come erroneamente rimaneva senza il congedo. Ora è appunto la continuazione del servizio che noi prendiamo in esame. Essi dunque continueranno a prestare servizio; solo si devono eliminare gli assurdi ed a questo provvede l'emendamento del sottosegretario Avanzini.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. La questione degli abiti è estrinseca poichè la posizione giuridica degli ufficiali è la posizione giuridica di coloro che dipendono dal Ministero della difesa. Ora quando collocate in congedo un militare, per quanto demandato ad un servizio civile, naturalmente avete spezzato un certo determinato rapporto di dipendenza dall'autorità militare. Quindi il rapporto è esaurito. Se mi venite a dire che con-

tinua a prestare servizio cadete nel vizio di contraddizione. Per quanto noi siamo abituati ad essere imprecisi nelle formulazioni giuridiche, mi pare che non sia il caso di insistere in questo difetto. Quindi trovate una formula che riassuma la situazione di fatto e la disciplini ed allora sono dell'opinione che siano mantenuti in servizio. Però occorre anche che noi dovendo mettere in una legge una norma andiamo a studiare una norma che non sia indizio di contraddizione. L'unica forma che a me pare possibile è quella proposta dalla Commissione perchè questa gente non è neppure riassunta in servizio; è assunta in servizio. (*Commenti*). Non abbiate paura delle parole, perchè qui c'è un concetto sostenuto da tutti ed è quello di come deve essere considerata l'anzianità di questa gente. Ora bisogna avere il coraggio di dirle le cose.

LANZETTA. È implicito.

DE LUCA. Non è vero. Io mi permetto di osservare che la formula corretta è quella di assunzione in servizio. Non fa ostacolo a mio avviso il fatto che c'è una norma di carattere generale per cui non deve assumersi nuovo personale, perchè noi stiamo votando una legge e possiamo modificare tutte le precedenti disposizioni. Se volete salvare il diritto al trattamento di quiescenza, ditelo. Dite: viene assunto in servizio, con il che è computato il servizio prestato.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, le faccio osservare che gli emendamenti nel corso della discussione possono essere presentati solo per iscritto e con sei firme.

DE LUCA. Il richiamo è perfettamente logico ed aderente alla realtà dei fatti. Tuttavia mi permetto di osservare che siccome la Commissione può benissimo, ascoltando la discussione, far propri gli emendamenti che si propongono, credo di avere ragione di prospettare alla Commissione l'opportunità di vedere quale possa essere l'emendamento che concili le contraddizioni che ho denunciato.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Quel che ha detto il senatore De Luca ci trova in parte consenzienti. Potremmo concordare gli emendamenti o l'emendamento, ed aggiungere la precisazione che il personale sarà riassorbito con la stessa anzianità della precedente assegnazione. Per poter concordare un emendamento comune propongo di sospendere per cinque minuti la seduta. (*Commenti*).

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devono credermi gli onorevoli senatori: io non ho nemmeno lontanamente pensato a ciò. Ho obbedito ad una preccupazione sola: di uscire cioè da quel roveto del quale sentivamo gli sterpi e tutte le spine e di conciliare le ragioni del diritto con le ragioni dell'umanità. Io ho adoperato la formula « continua a prestare » perchè obbedivo alla preoccupazione di trovare un ostacolo al mantenimento in servizio nel divieto alla assunzione di personale nuovo. Questo mi aveva spinto. Quando oggi siamo d'accordo che quel divieto non sussiste più, io non ho nessuna difficoltà ad aderire alla modifica suggerita dall'illustre Presidente della Commissione, cioè « è assunto in servizio ». La sostanza resta immutata.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 10 presentato dal Governo e modificato dal senatore Paratore:

« Il personale militare in temporaneo servizio presso gli Uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

« Tuttavia detto personale è assunto in servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro come personale non di ruolo nella categoria a ciascuno spettante in relazione al titolo di studio ».

A questo testo hanno aderito anche i senatori Canaletti Gaudenti, Ruggeri e Carelli, che hanno ritirato gli emendamenti relativi alla situazione del personale militare da loro già presentati.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Poichè siamo in tema di perfezionamento, perchè non mettiamo, invece di « è assunto », le parole « dovrà essere assunto »?

PRESIDENTE. Onorevole Grisolia, se lei desidera che il suo emendamento sia posto in votazione, lo presenti nelle forme prescritte dal Regolamento.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questa formula, perchè essa, a mio parere, continua l'equivoco sulla durata del servizio ai fini del trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Aderendo alla richiesta di molti senatori, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,10*).

Presidenza del Presidente BONOMI

Annunzio della nomina di senatori a vita.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con lettera in data odierna, i decreti con i quali il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 59 della Costituzione, ha nominato a vita senatori della Repubblica il signor Pietro Canonica, il professore Gaetano De Sanctis, il professore Pasquale Jannaccone e il signor Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa, per avere illustrato la Patria con altissimi meriti, rispettivamente nel campo artistico, scientifico e letterario. (*Vivissimi applausi*).

Prego il senatore segretario di dar lettura dei decreti di nomina.

BORROMEO, *Segretario*:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 59 della Costituzione

NOMINA:

PIETRO CANONICA

a vita senatore della Repubblica per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo artistico.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1950.

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 59 della Costituzione

NOMINA:

il prof. GAETANO DE SANCTIS

a vita senatore della Repubblica per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1950.

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 59 della Costituzione

NOMINA:

il prof. PASQUALE JANNACCONE

a vita senatore della Repubblica per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1950.

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 59 della Costituzione

NOMINA:

CARLO ALBERTO SALUSTRI

a vita senatore della Repubblica per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo letterario ed artistico.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1950.

LUIGI EINAUDI

DE GASPERI.

PRESIDENTE. Questi decreti saranno trasmessi alla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 7, lettera *b*), del Regolamento del Senato.

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge dal terzo e quarto comma dell'articolo 10, relativi al trattamento da fare al personale civile.

Ricordo che sono in discussione tre emendamenti: quello del senatore Canaletti Gaudenti, al quale ha aderito il senatore Ruggeri e quello del senatore Carelli, già letti, sostitutivi di ambedue i commi; infine, l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo del solo terzo comma, del seguente tenore:

« Il personale civile non di ruolo continua a prestare servizio negli uffici centrali e periferici alle dipendenze del Ministero del tesoro ».

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Canaletti Gaudenti, se insiste nel suo emendamento.

CANALETTI GAUDENTI. Insisto.

ARMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Canaletti, la cui approvazione esclude le decimazioni che sono sempre odiose ed inique. Secondo le dichiarazioni dell'onorevole Canaletti si tratterebbe di violazione di un diritto acquisito, in base al decreto del 7 aprile, a danno di quella percentuale di avventizi che, secondo il progetto della Commissione, dovrebbe essere licenziata. Con l'emendamento Canaletti si ritorna invece al primitivo testo governativo.

Per queste ragioni, fondate su giustizia ed equità, dichiaro di votare a favore dell'emendamento Canaletti.

PRESIDENTE. Domando al relatore di esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento presentato dal Governo, ma propone che esso sia modificato per precisare che il personale civile non di ruolo che passa alle dipendenze del Ministero del tesoro è quello che prestava regolare servizio alla data del 30 aprile 1948.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Canaletti Gaudenti, sostitutivo del terzo e quarto comma, non accettato nè del Governo nè dalla Commissione. Lo rileggo:

« Il personale civile non di ruolo, assunto in servizio prima del 1° maggio 1948, presso gli Uffici di requisizioni alleate, di cui al comma precedente, è trattenuto in servizio, a richiesta, ed inscritto nel ruolo del personale avventizio del Ministero del tesoro, o, a richiesta di altre Amministrazioni, nei ruoli del personale avventizio di dette Amministrazioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

In seguito all'esito di questa votazione, decade l'emendamento presentato dal Governo.

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 10 che, in seguito alle modificazioni introdottevi, risulta così formulato:

Art. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio centrale di controllo costituito alle dipendenze della Direzione generale del Genio militare e gli Uffici periferici di requisizioni alleate, istituiti alle dipendenze della predetta Direzione generale del Genio militare, sono soppressi.

Il personale militare in temporaneo servizio presso gli Uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia detto personale è assunto in servizio negli Uffici centrali e periferici alle dipen-

denze del Ministero del tesoro come personale non di ruolo nella categoria a ciascuno spettante in relazione al titolo di studio.

Il personale civile non di ruolo, assunto in servizio prima del 1° maggio 1948 presso gli Uffici di requisizioni alleate, di cui al comma precedente, è trattenuto in servizio, a richiesta, ed inscritto nel ruolo del personale avventizio del Ministero del tesoro o, a richiesta di altre Amministrazioni, nei ruoli del personale avventizio di dette Amministrazioni.

Gli Uffici tecnici erariali provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi Uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il Ministero del tesoro provvederà direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza e dei Capi degli Uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonchè delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli Uffici militari.

I beni mobili in dotazione ai soppressi Uffici di cui all'articolo 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.

(*È approvato*).

La Commissione ha proposto il seguente articolo 11-*bis*:

Art. 11-*bis*.

Le Intendenze di finanza e gli Uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti trimestrali al Ministro del tesoro per tutti i pagamenti di indennizzi fatti in base alla presente legge, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le domande di pagamento della indennità di cui all'articolo 1 ed al successivo articolo 14 devono essere presentate alla Intendenza di finanza — competente ai sensi dell'articolo 4, primo comma — entro quattro mesi della entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.

Sono valide le domande già presentate.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Ghidetti, Longoni, Ricci Mosè, Farioli, Saggioro e Benedetti Luigi un emendamento così formulato: « Sostituire al termine "quattro mesi" l'altro "otto mesi" ».

MOTT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dei senatori Ghidetti, Longoni ed altri, testè letto, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 12 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dal senatore Longoni è stato presentato, al secondo comma di questo articolo, un emendamento tendente ad aggiungere dopo le paro-

le « già presentate » le altre « od in corso di istruttoria ».

Anche quest'emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 12, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 12 che, in seguito alle modificazioni introdottevi, risulta così formulato:

Art. 12.

Le domande di pagamento della indennità di cui all'articolo 1 ed al successivo articolo 14 devono essere presentate alla Intendenza di finanza — competente ai sensi dell'articolo 4, primo comma — entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.

Sono valide le domande già presentate od in corso di istruttoria.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, è abrogato.

Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità alleate, oppure dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e già riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, n. 226, in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge.

Al secondo comma, il senatore Ruggeri ha proposto di sopprimere le parole « dalle Autorità alleate, oppure ».

GIACOMETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Poichè il senatore Ruggeri non è presente, dichiaro di far mio questo emendamento, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott, per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. La Commissione non accetta questo emendamento soppressivo, poichè la sua accettazione creerebbe la possibilità di dover rivedere tutte le posizioni già liquidate. D'altro canto lo Stato italiano ha assunto solo l'obbligo di liquidare i danni che non siano stati già liquidati dalle Autorità alleate. Quindi l'emendamento non può essere accolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle parole del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Ruggeri fatto proprio dal senatore Giacometti e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Braitenberg ha presentato, insieme ai senatori Conci, Benedetti Luigi, Raffeiner, Carbonari e Longoni, il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel secondo comma aggiungere le parole: " salvo che si tratti di liquidazioni o pagamenti effettuati con clausola ' salvo conguaglio ' o altra equivalente " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per svolgere quest'emendamento.

BRAITENBERG. Le ragioni per le quali ho proposto questo emendamento aggiuntivo le ho già esposte in occasione della discussione dell'articolo 2. Bisogna rendere possibile di riesaminare l'opportunità di pagare la differenza per tutte le liquidazioni effettuate con la clausola « salvo conguaglio » o altra equivalente. Mi pare che accogliere questo emendamento sia cosa giusta.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

MOTT, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur dichiarandomi contrario all'emendamento proposto dal senatore Braitenberg, sono sicuro di non recare un dolore al presentatore, perchè questo emendamento mi sembra superfluo di fronte al testo dell'articolo 13. L'articolo 13 recita al secondo comma: « Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle autorità alleate . . . ». È evidente che quando il rapporto con le autorità alleate conteneva questa riserva « salvo conguaglio » o altra equivalente, le autorità alleate non avevano liquidato e la liquidazione, quindi, resta ancora aperta. Siccome questo articolo non accorda nessuna integrazione agli indennizzi liquidati, quando ci si trovi in presenza di indennizzi non ancora liquidati sarà possibile l'integrazione. Penso quindi sia cosa superflua l emendamento Braitenberg.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se insiste nel suo emendamento.

BRAITENBERG. Signor Presidente, permetta che io dica che gli uffici finora dipendenti dal Ministero del tesoro ritenevano le liquidazioni fatte dagli Alleati con la clausola « salvo conguaglio » o altra equivalente definitive, e questa è un'aperta ingiustizia, perchè con ciò vengono danneggiate due provincie settentrionali, mentre per esempio nella provincia di Treviso le liquidazioni sono state effettuate a prezzi giusti e definitivi. Non ritengo possibile, come crede l'onorevole Sottosegretario, che in base all'articolo 13 si possano riesaminare le liquidazioni con la clausola « salvo conguaglio ». È necessario invece mettere nella legge una clausola apposita, che elimini questa differenza di trattamento. Quindi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Braitenberg, le faccio presente che un eventuale rigetto del suo emendamento sarebbe pericoloso in quanto potrebbe essere interpretato nel senso che l'integrazione degli indennizzi non può essere accordata neppure quando si tratti di liquidazioni o pagamenti effettuati con la clausola « salvo conguaglio », mentre — secondo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro — la norma che ella vorrebbe introdurre è già implicita nel disposto del secondo comma dell'articolo in esame.

BRAITENBERG. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario e prendendo atto delle stesse, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 13, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 14.

La presente legge si applica anche alla liquidazione:

a) dell'indennità per la requisizione in uso, da parte delle Autorità alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette autorità sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;

b) dell'indennità per la requisizione in proprietà, da parte delle Autorità alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;

c) dell'indennità per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera *a*).

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennità.

(*È approvato*).

Il senatore Nobili ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 14-*bis*.

Sulle offerte di stralcio a transazione di domande pei titoli sopra enunciati che gli pervengano entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro dovrà pronunciarsi, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8, entro ugual periodo dal ricevimento.

In caso di rifiuto le corrispondenti domande originarie saranno esaminate con precedenza sulle altre dal Comitato anzidetto, qualora la riduzione offerta e rifiutata risulti non inferiore alla quarta parte dell'indennità richiesta.

Sulle offerte di stralcio che, nei limiti di valore stabiliti all'articolo 4, siano presentate, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, alle Intendenze di finanza, queste si pronuncieranno entro egual termine successivo; e, in caso di rifiuto della proposta, la pratica sarà trasmessa al Comitato anzidetto per la definitiva pronunzia.

Ha facoltà di parlare il senatore Nobili per illustrare questo emendamento.

NOBILI. Il presupposto di questo emendamento, onorevoli colleghi, è nella situazione che, in rapporto al problema in esame, si è rivelata attraverso tutta la discussione generale e soprattutto attraverso il discorso dell'onorevole Sottosegretario di Stato. Questo discorso è presente al nostro ricordo e al nostro spirito. Esso ha rivelato uno stato di turbamento negli organi del Ministero del tesoro, non soltanto in rapporto al lavoro che resta ancora da compiere, ma specialmente in rapporto a quello fino ad oggi compiuto.

Mi lusingo di aver bene raccolte le parole e di aver esattamente interpretato il pensiero. se pur riservato, doverosamente riservato, del rappresentante del Governo; e mi auguro che parole e pensiero abbiano avuto lo stesso significato per tutti i colleghi. Sento io pure il dovere di uniformarmi al riserbo che egli ha voluto mantenere; ma non potrò a meno di prendere atto di quanto è trapelato anche dal poco che egli, pur così accortamente, ha rivelato.

Ne prendo atto ed esprimo il più profondo rispetto per lo scrupolo e per il senso di responsabilità che l'onorevole Ministro hanno spinto a concepire e a presentare questo disegno di legge, pur facendo ogni più ampia riserva sui risultati pratici che avrà inevitabilmente l'ordinamento con esso introdotto.

Non posso riprendere in questa sede la discussione generale; ma del pari non posso a meno di constatare che, mentre fino alla chiusura di questa si dovrebbe lamentare la più assoluta assenza di qualsiasi notizia statistica sia sul numero delle domande pervenute e di quelle liquidate, sia sullo stato di avanzamento degli accertamenti in rapporto all'intiera massa che attende esaurimento, il Sottosegretario di Stato non ha mancato di fornirci sufficienti notizie al riguardo.

Abbiamo così appreso che dall'entrata in vigore della legge istitutiva del Comitato di liquidazione che va a cessare e della organizzazione di accertamento, ad oggi non sono state liquidate che 1.280 pratiche e che ben 370.000 attendono ancora risoluzione. Di queste la maggior parte pende ancora incompulsata avanti gli uffici decentrati, mentre gli accertamenti compiuti per le pratiche prese in esame si sono rivelati incompleti sui quesiti più decisivi, su quelli più delicati, quali sono quelli che devono servire di automatico controllo alle risposte date sugli altri. Non so se io arrischio un giudizio che va al di là del pensiero che è stato espresso: ma ho avuta la sensazione che, di fronte a siffatte constatazioni, gli organi centrali, e l'onorevole Ministro con essi, hanno esitato a valersi del materiale informativo raccolto. Lo fanno pensare, oltre le poche notizie sommessamente fornite, alcuni fatti più eloquenti di qualsiasi apprezzamento: mentre più s'intensificavano le sollecitazioni e le proteste di danneggiati in attesa delle varie categorie, le liquidazioni venivano prima rallentate e poi addirittura sospese, tanto che su gli stanziamenti di bilancio per i due ultimi esercizi rimaneva una disponibiltà di 29 miliardi di fronte a circa 130 già liquidati dalla entrata in vigore del decreto legislativo del 1946.

Ce n'è abbastanza per indurre al più nero pessimismo, anche perchè il Governo, malgrado le sollecitazioni rivoltegli in sede di Commissione, si è rifiutato di tranquillizzare gli interessati nell'unico modo possibile e cioè impegnandosi fin d'ora ad adeguati stanziamenti per questo titolo fin dai primi bilanci.

E si sa che, per l'accordo Lombardo (Washington, 1947), il Governo americano, dopo aver accettato, contrariamente al *Diktat*, di assumere esso questi pagamenti, finì poi per compensarli con altri crediti americani verso l'Italia, considerati di ammontare molto superiore, delegando l'Italia al pareggio mediante l'accollo dei pagamenti in oggetto.

A questo riguardo devesi rilevare che il Sottosegretario di Stato aveva dato bensì lettura della imposizione del *Diktat* che porta tali pagamenti a diretto carico dell'Italia, ma non accennò nemmeno alla convenzione Lombardo che, modificando il titolo in ragione del quale l'Italia era tenuta a tali pagamenti, lo faceva discendere da compensazioni con altri rapporti sottostanti: così che lo Stato è oggi obbligato ai pagamenti medesimi in corrispettivo di altri benefici già realizzati. In altri termini lo Stato ha già realizzato e detiene le somme che presumibilmente dovrà erogare per questo titolo.

È evidente, dunque, che se il Governo, ciò non ostante, non ha voluto impegnarsi a ulteriori stanziamenti di bilancio, le sue previsioni sulla scioltezza di queste sistemazioni non possono essere ottimistiche e giustifica l'allarme anche il fatto che, in rapporto alle 1.280 pratiche che ha liquidato in oltre quattro anni, le 370.000 che ancora restano da istruire o reistruire esigeranno almeno altri trenta anni.

Esisteva già uno stato di profonda esasperazione in mezzo alla massa soprattutto dei modesti, degli umili danneggiati, che attendono dal 1943 l'indennità per l'infortunio del padre, del fratello, del figliolo, o per la requisizione dell'automezzo che costituiva la base della loro vita familiare. Chi indennizzerà della perduta fonte di sussistenza? E quando? In qualche raro caso sono corrisposte delle anticipazioni, ma le situazioni sono rimaste indefinite e questa povera gente di fronte all'attesa che s'intravede, si dichiara pronta per evitare tormenti ulteriori ad accettare anche uno stralcio. E consta che alcuni fra i maggiori danneggiati sono disposti a consentire a stralci di un certo rilievo. Pertanto, sarebbe opportuno andare incontro al punto di vista del Ministro dell'industria, quale è emerso dalle dichiarazioni fatte in Aula dall'onorevole Longoni; egli si sarebbe lamentato, come ognuno ricorda, per il fatto che questo disegno di legge non è stato presentato di concerto con lui e che esso sia tale da non aprire un largo varco alle transazioni, specialmente con coloro che fossero disposti a consentire a stralci di qualche rilievo.

Ho portato l'attenzione su questa situazione che mi pare tale da permettere di realizzare un duplice interesse: quello dello Stato, di conseguire un forte risparmio sull'ammontare degli indennizzi posti a suo carico, quello dei danneggiati, soprattutto dei più umili, di essere liquidati senza ulteriore spasimante attesa.

A questo fine, poichè l'idea è stata largamente condivisa, ho proposto l'emendamento che si esamina. Con esso si stabilisce un termine di novanta e rispettivamente di sessanta giorni entro il quale coloro che sono disposti a tali transazioni dovrebbero presentare le proprie offerte di stralcio al Ministero del tesoro e alle Intendenze di finanza. Nei novanta giorni successivi l'Amministrazione del tesoro, per i danni più rilevanti, e nei successivi sessanta giorni le Intendenze di finanza, entro i limiti della propria competenza per valore, dovrebbero pronunciarsi. Prima di tale pronuncia quando occorra, a norma dell'articolo 4, dovrebbe essere sentito anche il Comitato che si nomina con questa legge, Comitato che non abbiamo ancora capito bene se abbia un carattere puramente amministrativo oppure quel carattere che la Commissione si è limitata a chiamare praticamente giurisdizionale. Queste domande, qualora abbiano offerto la riduzione di almeno un quarto del credito reale, dovrebbero, anche se rifiutate, godere, nell'ulteriore esame, di una precedenza su tutte le altre in premio dell'offerta di riduzione.

Dopo quanto ho detto, l'emendamento non dovrebbe aver bisogno di speciali chiarimenti e raccomandazioni: lo Stato non può rifiutare o negligere alcuna economia. Sarebbe stolto affermare che un sistema, come quello che l'emendamento propone, risolvendosi in una offerta di pagamento a stralcio, non converrebbe alla dignità dello Stato, ente morale per eccellenza.

Lo Stato ha un dovere preminente: quello di risparmiare, dovunque sia possibile farlo senza danno di chicchessia, e di danno non è mai da parlare quando la riduzione del suo debito avvenga coll'accordo completo del creditore.

Illecito sarebbe invece e sconveniente creare situazioni tali da permettere allo Stato di non pagare affatto o di pagare a proprio libito, senza termine e limite o, addirittura, a singhiozzi.

E nella specie si è visto, e il Sottosegretario di Stato non lo ha smentito, che il sistema escogitato con questo disegno garantisce allo Stato, rispetto a ciascun danneggiato, una ulteriore mora di almeno trenta anni.

Potrà farsi questione della eccessiva limitazione non dico dei termini d'inoltro delle offerte di riduzione, giacchè questi devono servire a ridurre anche la durata della liquidazione, ma ragionevolmente di quelli successivi entro i quali Stato e Intendenze dovrebbero su esse pronunciarsi. Dico « ragionevolmente » perchè l'emendamento fu formulato prima che fossero comunicate le cifre relative al lavoro svolto e a quello non ancora svolto o da rinnovare. Conosciute quelle cifre, non ho alcuna difficoltà a consentire che i termini riservati allo Stato e alle Intendenze per la pronuncia sulle domande in questione siano portati, rispettivamente, a un anno e a otto mesi o ad altro che il Governo ritenga più congruo.

Quello che comunque devesi riconoscere è che la possibilità di questa sollecitazione placherebbe ovunque il diffuso malcontento, eliminerebbe una organizzazione pesante e costosa, affretterebbe il superamento del triste retaggio della sciagura nazionale, attenuerebbe il ponderoso aggravio che ne è derivato all'erario.

Mi auguro che Commissione e Governo non contrastino un tentativo che potrà produrre allo Stato notevoli vantaggi e che comunque non gli produrrà mai alcun danno e che in qualunque caso l'idea che ho esposto germogli e induca la nostra Amministrazione a riesaminarla in più tranquillo momento e a farla oggetto di successiva provvidenza legislativa. (*Approvazioni, applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

MOTT, *relatore*. La Commissione non crede di poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Nobili, anche se ispirato dal nobile desiderio di accelerare e stralciare molte delle pratiche presentate, perchè la sua accettazione sconvolgerebbe quell'ordinamento della legge che stiamo in questo momento approvando. In secondo luogo, questa soluzione presupporrebbe un elemento di frode nelle domande di indennizzo che non dobbiamo prendere in considerazione. Pregherei pertanto il senatore Nobili di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere il parere del Governo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Osservo che questa idea della transazione del mercato ripugna un po' a quello che deve essere lo stile nell'attività della Pubblica Amministrazione. D'altra parte penso che l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Nobili non raggiungerà il suo scopo perchè l'Amministrazione per decidere se una transazione sarà o no accettabile dovrà sempre procedere ad un esame della pratica e allora, una volta che deve procedere all'esame di tutte le pratiche, per stabilire l'opportunità di accettare o meno la transazione, tanto vale che dia quel parere che ad essa è demandato dalla legge.

PRESIDENTE. Domando al senatore Nobili se insiste nel suo emendamento.

NOBILI. Io debbo insistere: la risposta della Commissione e quella del Governo non sono materiate di argomenti validi.

Della limitazione del termine riservato al Ministero del tesoro e alle Intendenze di finanza per pronunciarsi sulle offerte di riduzione avevo dato spiegazione io stesso e io stesso avevo offerto di modificarla congruamente.

La precedenza accordata alle offerte di riduzione non rappresenta un ingiusto favore reso ai postulanti col danno degli altri, sia perchè ha il contrappeso della notevole riduzione, sia perchè non costituisce un privilegio ma è il premio dovuto per l'uso di una facoltà concessa a tutti indistintamente i presentatori di domande per l'indennizzo. Più particolarmente devo dire che è addirittura sorprendente la risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato; il quale ha bensì dimostrato lo scrupolo che la Amministrazione possa farsi promotrice di una falcidia spontaneamente offerta dai danneggiati, ma ha dimenticato che il disegno di legge da lui raccomandato è stato definito, senza che egli abbia elevato protesta, una trappola oppiacea volta a creare la stanchezza, fino all'oblio,

delle povere vittime delle requisizioni, degli investimenti stradali e di tutti gli altri guai prodotti dagli alleati agli italiani fuori di combattimento.

Sul terreno della sincerità la questione è questa: intende lo Stato corrispondere o no le indennità contemplate da questo disegno di legge? Nella prima ipotesi esso non ha il diritto di respingere le riduzioni, le riduzioni che gli venissero spontaneamente offerte; nel secondo caso non dovrebbe creare la presente struttura burocratica che il disegno illustra al solo scopo di « menare il can per l'aia ».

Purtroppo il dilemma è risolto dal Governo stesso quando non solo non si preoccupa di dilazionare fuor d'ogni limite il termine delle liquidazioni, ma respinge seccamente perfino la onesta possibilità di transazione spontaneamente offerta e controllata.

Si dica dunque lealmente che il Governo, malgrado ogni buona volontà non può pagare e non potrà pagare e si ponga termine all'ansia di una aspettativa che esaspera, nella maggior parte dei soggetti contemplati da questo disegno, lo spasimo del bisogno. (*Approvazioni e applausi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14-*bis* proposto dal senatore Nobili e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo proporre una norma transitoria, per sanare una particolare situazione. Secondo gli articoli 5, 6 e 7 della legge del 1946, il Comitato previsto dall'articolo 7 era chiamato a decidere, in sede di reclamo sulle decisioni dell'Intendenza di finanza. Ora bisogna regolare la sorte di questi reclami.

Proporrei quindi il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 15.

I reclami proposti secondo l'articolo 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451, dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data del 30 novembre 1950, sono devoluti alla decisione del Ministro del Tesoro.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

MOTT, *relatore*. La Commissione lo accetta.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO Propongo di sostituire alle parole « 30 novembre 1950 », data entro cui la legge potrebbe non essere ancora entrata in vigore, le altre « dall'entrata in vigore della presente legge ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto questa modifica.

GHIDETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDETTI. Proporrei di aggiungere che il giudizio del Ministro del tesoro non è inappellabile.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Ghidetti, che tale questione è già stata chiarita quando è venuto in discussione l'articolo 8-*bis* presentato dal senatore Longoni.

GHIDETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione, con la modificazione proposta dal senatore Bosco.

Ne do lettura:

Art. 15.

I reclami proposti secondo l'articolo 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451, dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla decisione del Ministro del tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta da approvare la tabella dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 2, n. 3. Ne do lettura:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE DI CUI ALL'ART. 2, n. 3

CATEGORIA PROFESSIONALE	COEFFICIENTE MINIMO	COEFFICIENTE MASSIMO
Operaio non qualificato Bracciante agricolo	2,50	4,50
Operaio qualificato Coltivatore diretto	3,75	5 —
Operaio specializzato Artigiano	4 —	5,50
Impiegato Piccolo proprietario Piccolo imprenditore	4,25	6 —
Funzionario Professionista Medio e grande proprietario Medio e grande imprenditore	4,50	6,50

La pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, avverto che la Commissione ha così modificato il titolo del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate ».

Pongo in votazione il titolo modificato del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto, poi, che, se non si fanno osservazioni, è data facoltà alla Commissione di procedere al coordinamento del testo approvato degli articoli del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Voglio ricordare al Senato che martedì prossimo avrà inizio la discussione del disegno di legge sul riordinamento dei giudizi di Assise. L'onorevole Ministro guardasigilli, attualmente indisposto, spera di poter essere presente sin dall'inizio della discussione. Sono certo di interpretare il pensiero del Senato esprimendo l'augurio che il Ministro guardasigilli possa presto ristabilirsi in salute. Nella eventualità, però, che l'onorevole Piccioni non potesse intervenire alla seduta di martedì prossimo, si inizierebbe ugualmente la discussione

generale sul disegno di legge; nel caso che l'indisposizione del Ministro guardasigilli si protraesse ancora, la discussione sarebbe poi rinviata per permettere all'onorevole Piccioni di rispondere agli oratori.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Desidero soltanto un chiarimento, onorevole Presidente, o meglio l'assicurazione che la discussione generale sul riordinamento dei giudizi di Corte di assise resterà aperta fino all'intervento dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Onorevole De Pietro, non posso che ripeterle quanto già ho comunicato al Senato: è nell'intenzione della Presidenza di non chiudere la discussione generale prima che il Ministro guardasigilli abbia espresso il proprio pensiero. Desidero peraltro far presente che la Presidenza non potrebbe vietare al Senato di chiedere eventualmente e di approvare la chiusura della discussione generale.

Deferimento di disegni di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il disegno di legge: « Modificazione degli articoli 178, 179 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (393); e, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, danneggiati dagli eventi bellici » (1392).

Seguito della discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio ».

Prima è quella avanzata nei confronti del senatore Mariani per il reato di pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del Codice penale) (Doc. XXX).

La 2ª Commissione permanente propone che l'autorizzazione richiesta non sia accordata.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Colombi per il reato di diffamazione a mezzo della stampa di cui agli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. (Doc. XLII).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione è d'accordo nel pregare il Senato di rinviare questa domanda di autorizzazione a procedere ad altra seduta, dato che il senatore Berlinguer, che presenterà una relazione di minoranza, non è ancora pronto

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione su questa domanda di autorizzazione a procedere è rinviata.

Desidero però ricordare alla Commissione che è desiderio della Presidenza che le domande di autorizzazione a procedere siano definite con rapidità. Invito, pertanto, la Commissione a portare al più presto all'esame dell'Assemblea le conclusioni della minoranza su questa domanda.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Allegato: per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima

parte del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (*Doc.* LVI).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Anche per questa domanda di autorizzazione a procedere prego il Senato di rinviare l'esame perchè non sono presenti i due relatori, di maggioranza e di minoranza.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Segue all'ordine del giorno la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Minoja per concorso nel reato di invasione di terreni ed edifici di cui agli articoli 110 e 633, parte prima, del Codice penale. (*Doc.* LXXIX).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Nobili.

NOBILI, *relatore*. La Commissione propone che l'autorizzazione a procedere sia concessa a richiesta dell'interessato.

PRESIDENTE Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione favorevole alla concessione dell'autorizzazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Greco Francesco per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali di cui all'articolo 290 del Codice penale. (*Doc.* LXXX).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Persico.

PERSICO, *relatore*. La Commissione propone che non sia accordata l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissone contraria alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Pellegrini per i reati di truffa e falso di cui agli articoli 640, capoverso, e 487, in relazione agli articoli 480 e 61, n. 2, del Codice penale. (*Doc. CI*).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Nobili.

NOBILI, *relatore*. La Commissione è unanime nel proporre che sia negata l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione contraria alla concessione dell'autorizzazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue all'ordine del giorno la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Bolognesi, per il reato di distruzione di stampati di cui all'articolo 20, prima parte della legge 8 febbraio 1948, n. 47. (*Doc.* LXXIII).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boeri.

BOERI, *relatore*. La Commissione è unanime nel proporre che non sia concessa l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione contraria alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angiolillo, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (*Doc.* LXXIV).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione, che sono favorevoli alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angiolillo,

per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (*Doc.* LXXV).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione, favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angiolillo, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, secondo capoverso, del Codice penale, in relazione all'articolo 57 dello stesso Codice) (*Doc.* LXXVI).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angiolillo, per il reato di omessa indicazione sul suo quotidiano « Il Tempo » del vice direttore responsabile (articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* LXXXIV).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Mi rimetto alle conclusioni della Commissione, favorevoli alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Reale Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale). (*Doc. C*).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione propone il rinvio di questa autorizzazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Reale Eugenio è rinviata.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Ai Ministri della difesa e del tesoro, perchè vogliano compiacersi di dare precisazioni circa le liquidazioni tuttora in sospeso dei valori attribuiti ai pescherecci requisiti dalla Marina militare e distrutti per cause belliche o non restituiti ai legittimi proprietari.

Trattandosi di liquidazioni già perfezionate nel loro conteggio, che fra l'altro, per la legge n. 1836 del 1935 sono articolate in modo da dare al presente dei valori, comparativamente coi costi, del tutto irrisori, si chiede se non debbasi dare almeno la precedenza al loro adempimento rispetto a qualunque altro impegno, dato anche che le liquidazioni, per la gran parte dei casi, vanno corrisposte a povera gente marinara, il cui unico strumento di lavoro fu loro sottratto, non restituito e, ad oggi, non rimpiazzato.

Tanto più urgente questa liquidazione in quanto, potendo molti dei proprietari di cui trattasi, beneficiare del disposto dell'articolo 26 della legge, n. 75, dell'8 marzo 1949, hanno bisogno urgente e inderogabile di esigere anche questi loro modesti crediti, per ripristinare una attrezzatura di lavoro che assicuri il pane di oggi e quello di domani, a modeste e numerose famiglie di rudi pescatori.

L'assicurazione attesa che i pagamenti saranno effettuati, senza ulteriore indugio, è quanto di meno può attendersi — per doverosa giustizia, nel rispetto degli impegni assunti e di sospirate attese — questa gente marinara cui va il rinnovato omaggio del nostro riconoscimento e del nostro solidale pensiero (282).

TARTUFOLI, BASTIANETTO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro dei trasporti, 1°) per sapere da quali criteri di giustizia, di equità e di opportunità sia stata determinata l'assegnazione e la distribuzione della cospicua somma di 25 miliardi, per costruzioni e ricostruzioni ferroviarie in zone di Italia, che meno di altre ne avevano bisogno e che sono estranee al Mezzogiorno, confermando, così, la deprecata differenziazione fra Nord e Sud e perchè (di fronte al trattamento preferenziale usato a favore di quelle, senza rilevare che milioni e miliardi si sono reperiti, per spenderli, senza lesina, nel perfezionamento, nell'ampliamento d'impianti altrove esistenti o per accelerare di pochi minuti corse di treni, già celeri, o per creare in vetture di gran lusso belvederi e cinematografi), si è ancora una volta accantonato il completamento della tratta ferroviaria Isernia-Vairano, già solennemente promessa dall'attuale Ministro dei trasporti e dal suo predecessore, riconoscendosi essere di vitalissima importanza per una regione, che più di ogni altra ha conosciuto gli orrori e le distruzioni della guerra e che tuttora è segregata dai grandi centri di Roma e di Napoli, dopo che è stato eseguito il primo gruppo dei lavori, comprese le opere più rilevanti, per l'importo di 540 milioni; 2°) per sapere se l'essere rimasti per oltre sette anni privi di comunicazioni ferroviarie, l'avere subìto, a causa della guerra, danni incalcolabili nelle cose e nelle persone, conquistandosi, con la città di Isernia, un triste primato fra tutte le città d'Italia, in fatto di vittime umane, poichè nella sola giornata del 10 settembre 1943 contò ben 4.000 morti, sopra una popolazione di appena 12.000 abitanti, costituiscano altrettanti titoli preferenziali, per essere tenuti nel più completo, ingiustificato e mortificante abbandono, lasciando cadere nel vuoto tutte le istanze, tutte le proteste, tutte le invocazioni di gente, che ha sempre conosciuto, a titolo di provvidenza, soltanto la più inesorabile ed iniqua pressione fiscale e che ha unicamente il torto di aver dato finora e sempre prova di tolleranza, di sopportazione e di rassegnazione; 3°) per conoscere altresì se, dopo che dei 1.200 chilometri di ferrovie distrutte dalla guerra già più che 1.000 sono stati ripristinati, ove sia stata decisa la ricostruzione dei residuali 200 chilometri, non si sia assegnato l'ultimo posto al completamento della Isernia-Vairano, come segno di estrema mortificazione delle popolazioni interessate; 4°) per sapere, infine, se l'avere disposto il prelevamento e la destinazione altrove del materiale di armamento accantonato alla stazione di Vairano, in vista del promesso completamento della tratta Isernia-Vairano, non costituisca una prova tangibile della rinunzia definitiva o, quanto meno, del rinvio a tempo indeterminato del ridetto completamento, forse nella convinzione che la leggendaria sopportazione di quelle popolazioni non abbia limiti, fino a restare indifferenti di fronte ad una patente offesa al loro sacrosanto diritto, offesa che avrebbe l'aspetto di una amara irrisione e di una colossale beffa (1473).

CIAMPITTI.

Al Ministro della pubblica istruzione, sui concorsi per la presidenza delle scuole medie. Premesso:

che l'interrogante ha già sollecitato l'altro anno una iniziativa governativa per modificare la legislazione oggi vigente, relativa alla ammissibilità a tali concorsi dei professori non laureati, ma forniti dell'equipollente diploma rilasciato da un Istituto superiore di Magistero;

che a tale interrogazione ha ricevuto una risposta scritta evasiva, che faceva riferimento a pareri espressi dal Consiglio di Stato relativi all'applicazione delle leggi vigenti;

che la suggerita modifica risponde all'interesse della scuola che trarrebbe sicuro bene-

ficio dalla eventuale definitiva conferma in ruolo di alcuni presidi supplenti che adempiono a tale funzione da molti anni;

che essa risponde inoltre a criteri di giustizia, soprattutto se si ha riguardo, non solo alla sostanziale identità del diploma e della laurea in materie letterarie, ma particolarmente alla identità della posizione giuridica in cui si trovano tutti i professori che abbiano vinto un concorso;

l'interrogante chiede se sia intendimento del Ministro proporre una modifica all'articolo 1 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, nel senso su indicato, ed intanto ammettere con riserva i diplomati di Magistero, che siano in possesso degli altri requisiti indicati dalla legge al prossimo concorso per i posti di preside nelle scuole medie, la pubblicazione del cui bando sarebbe imminentissima. In considerazione dell'ultima richiesta, l'interrogante chiede che alla presente interrogazione sia riconosciuto carattere di urgenza (1474).

LAMBERTI.

PRESIDENTE. Martedì prossimo seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica Sicurezza (1073).

3. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,08).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti